

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.- omissis promossa da:
MUTUATARIA

ATTORE

contro

BANCA

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

MUTUATARIA propone opposizione avverso l'atto di precetto notificato da BANCA in data 10.5.17, con cui è intimato il pagamento della somma di € 340.847,20 in forza del titolo esecutivo costituito dal mutuo fondiario n. omissis, stipulato con contratto a rogito notaio omissis del 30.10.07, munito di formula esecutiva il 7.11.07. L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:

a) il contratto di mutuo posto a fondamento del precetto è carente dei requisiti per poter essere considerato titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (e in particolare della certezza del credito), poiché non contiene pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata;

b) il contratto prevede tassi di interesse a carico del mutuatario superiori ai 'tassi soglia' previsti dalla normativa antiusura, con la conseguenza che nessun interesse è dovuto dal mutuatario, ai sensi dell'art. 1815 20 comma c.c.

L'attore chiede pertanto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 1.° comma c.p.c., sia dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto. Chiede inoltre che, previo accertamento che gli interessi pattuiti superano il tasso soglia di cui alla L. 108/96, siano dichiarate nulle le clausole del contratto relative alla pattuizione di-interessi e sia accertata la non debenza di alcun interesse, con conseguente condanna della banca a restituire quanto- già ricevuto dal mutuatario a titolo di-interessi.

BANCA contesta i motivi di opposizione in quanto:

- emerge dal testo del contratto di mutuo (art. 1 punto 2) che- la parte mutuataria dichiara espressamente di aver ricevuto la somma mutuata, rilasciandone "ampia e finale quietanza"; essa dunque ha avuto la disponibilità immediata della somma mutuata;

- l'opponente non produce alcun documento (né svolge alcuna puntuale allegazione) da cui poter evincere che la banca abbia applicato tassi di interesse usurari.

Conclude per il rigetto dell'opposizione.

1. Il primo motivo di opposizione è documentalmente smentito dal tenore del contratto di mutuo (art. 1 comma 2), ove la parte mutuataria dichiara "*di aver ricevuto le predette somme, rilasciandone ampia e finale quietanza con il presente atto*". Le allegazioni della difesa attorea dunque, che protesta l'inidoneità dell'atto di mutuo a valere come titolo esecutivo laddove non documenti l'immediata trasmissione al mutuatario della disponibilità giuridica della somma di denaro, sono, nel caso concreto, manifestamente inconferenti.

2. Il secondo motivo di opposizione è dedotto in termini assolutamente generici e determinati. L'opponente si limita a richiamare alcuni principi normativi e alcune pronunce giurisprudenziali in tema di usura senza minimamente preoccuparsi di calarle nel concreto

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Marco Ciccarelli, n. 3703 del 27 luglio 2019

contesto contrattuale. La sig.ra MUTUATARIA neppure indica i tassi che sarebbero stati applicati dalla banca, i trimestri nei quali tali tassi sarebbero superiori al tasso soglia; non dice se e in che periodi le siano stati applicati interessi moratori (quegli interessi il cui tasso — secondo la sua prospettazione — dovrebbe sommarsi a quello degli interessi corrispettivi). A questa totale carenza assertiva si accompagna l'assoluta mancanza di documenti relativi al rapporto contrattuale. La sig.ra MUTUATARIA non produce un solo estratto conto, né una quietanza che diano modo di cogliere lo svolgimento del rapporto. Essa si limita a chiedere l'ammissione di CTU e — ben consapevole dei connotati esplorativi che avrebbe una simile indagine — richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui sarebbe consentito derogare al divieto di compiere indagini esplorative quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al CTU anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti (Cass. 3191/06, 5091/16). La giurisprudenza richiamata tuttavia non può giustificare il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio quando, come nel caso di specie, l'attore non abbia neppure chiaramente enucleato i contorni della propria domanda (rendendo impossibile la formulazione di un quesito che non sia del tutto generico, omnicomprensivo, e avulso dalla fattispecie); e si sia astenuto dal produrre quei documenti, che sono nella sua disponibilità, necessari per consentire al perito di dare corso al proprio mandato.

3. L'opponente dedica una parte consistente del suo atto introduttivo al tema della sommatoria dei tassi di interesse. E sostiene — anche qui in termini puramente "dottrinali", cioè generici e avulsi dalla fattispecie concreta, di cui non fornisce alcun dato — che il tasso di interesse contrattuale "debba sommarsi a quello "di mora" previsto nel contratto al fine di verificare se vi sia stato superamento del tasso soglia. Questa ricostruzione è, anche nei soli termini astratti in cui viene prospettata, del tutto errata. Come è stato più volte rilevato (Trib. Torino 17.9.2014 e 20.6.2015, su Il Caso e dirittobancario.it), per la stessa struttura del contratto di mutuo, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale. Infatti, gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). Il tasso di mora dunque sostituisce il tasso corrispettivo — con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora — e pertanto i due tassi non possono *sic et simpliciter* sommarsi tra loro. Detto altrimenti, il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) oppure il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può, né mai potrebbe, essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora. Quest'elementare considerazione esclude dunque che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell'usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi. In senso contrario alla sommatoria dei tassi, si vedano, fra le tante, Trib. Brescia 16.1.2014 e 23.1.2014; Trib. Milano 28.1.2014; Trib. Napoli 18.4.2014; Trib. Verona 30.4.2014; Trib. Roma 346.9.2014 (ord.); Trib. Ascoli Piceno 15.12.2014; Trib.-Padova 10.3.2015.

4. L'opposizione a precetto va pertanto respinta

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di parte attrice opponente. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (valore pari a quello del precetto opposto), tenendo conto della complessità della controversia, del numero-delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:

fase di studio € 2.430

fase introduttiva € 1.550

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

LITE TEMERARIA: sussiste se la domanda è fondata su principi astratti senza alcun riferimento al caso concreto

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Marco Ciccarelli, n. 3703 del 27 luglio 2019

fase istruttoria €1.620

fase decisoria € 3.200

E.dunque in totale € 8.800, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Sussistono i presupposti per condannare l'attrice al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c., in considerazione della manifesta pretestuosità dell'opposizione, fondata su mere asserzioni astratte, contraddette dalle pattuizioni contrattuali (così il primo motivo), o comunque non relazionate al rapporto concretamente in essere fra le parti (così il secondo motivo). Tenuto conto della durata del giudizio, del fatto che il titolo esecutivo non è stato sospeso, della limitata complessità della controversia e del proporzionalmente limitato sforzo difensivo profuso dalla banca.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da MUTUATARIA avverso l'atto di precetto sopra individuato, così provvede:
rigetta l'opposizione;
rigetta le ulteriori domande proposte da MUTUATARIA;
condanna MUTUATARIA all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di BANCA, liquidandole in € 8.800, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS